

HERMES Messaggistica Ufficiale

INPS.HERMES.11/10/2011.0019350

0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito

Oggetto: Cassa integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni ordinaria.

Successione senza soluzione di continuità- Ulteriori chiarimenti

Si ritiene ammissibile che un'azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell'evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell'attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.

L'art. 6 della L. 164/75 stabilisce che qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

Nel caso in cui una azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cigo, seguite da 52 settimane di cigs ed intenda chiedere un ulteriore periodo di cigo, visto quanto prevede l'art. 6 della L. 164/75, si ritiene che l'anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.

Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

IL DIRETTORE CENTRALE

RUGGERO GOLINO

0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito